

Webinar

APPALTI PUBBLICI PER UN'EDILIZIA INNOVATIVA E SOSTENIBILE

12 giugno 2020

***IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: L'IMPLEMENTAZIONE DELLA
PROCEDURE INNOVATIVE***

Daniele Spinelli

Email: danielespinelli@studiolegalespinelli.it

Sito: www.studiolegalespinelli.it

ARGOMENTI DELL'INTERVENTO

CRITICITÀ DEGLI AFFIDAMENTI TRADIZIONALI

E-PROCUREMENT

APPALTI INNOVATIVI

IL PONTE DI GENOVA: UNA PROCEDURA INNOVATIVA?

Dati ANAC

- **Numero degli affidamenti**

- Nel **2017** sono state bandite **255.151** procedure per un ammontare complessivo di **133.484.439.787€** (il dato è riferito agli importi posti a base di gara)
- Nel **2018** le procedure bandite sono state **238.101** per un ammontare complessivo di **141.331.493.984€**

Rapporto Agenzia per la Coesione territoriale

- **Tempi di ultimazione delle opere pubbliche**
- Il tempo medio di realizzazione è di **4,4 anni** nel 2018 su 56000 opere di vario taglio analizzate.
- Era così anche nel 2014: dunque è un dato stazionario.

Rapporto Agenzia per la Coesione territoriale

- **Tempi di attraversamento**
- Con questo termine ci si riferisce, al lasso di tempo necessario per **transitare da una fase procedurale alla successiva** che assorbe in media il **57% dei complessivi tempi affidamento degli appalti**.
- Dal 2014 si sono contratti passando dal **61%** al **54%** dei tempi complessivi.
- Pur diminuendo in tutte le classi di importo, l'incidenza maggiore si rileva per le opere di **importo inferiore ai 5 milioni di euro**.

Consiglio di Stato: Ufficio Statistica

- **Tempi del contenzioso:**
- E' proprio vero che sia il contenzioso a rallentare gli appalti pubblici?
- I dati non sembrano confermare questa diffusa opinione.

Consiglio di Stato: Ufficio Statistica

- **Tempi del contenzioso:**

Nel 2017

- **255.157** procedure bandite
- **3.457** procedure di gara impugnate

Nel 2018

- **238.101** procedure bandite
- **3.603** procedure di gara impugnate

Consiglio di Stato: Ufficio Statistica

▪ **Tempi del contenzioso**

Incrociando i dati di cui sopra si può facilmente evincere che:

Nel **2017 la percentuale delle procedure impugnate** è del **1,4%**;

Nel **2018 la percentuale delle procedure impugnate** è del **1,5%**.

Confrontando i dati percentuali con quelli relativi al biennio 2015-2016 si evince come il tasso di contenzioso sia calato di quasi il 50%:

- nel 2015 la percentuale di procedure impugnate era pari al **2,61%**.
- nel 2016 tale percentuale si attestava al **2.76%**.

Consiglio di Stato: Ufficio Statistica

- **Tempi del contenzioso**

L'impatto delle decisioni cautelari

Nel 2017 le ordinanze cautelari emesse è pari a **2.953** di cui **844 ordinanze con effetto sospensivo**

Nel 2018 le ordinanze cautelari emesse è pari a **4622** di cui **740 ordinanze con effetto sospensivo.**

Pertanto l'effettivo impatto frenante dei procedimenti è quantificabile nello:

- **0,33% del totale delle procedure bandite nel 2017;**
- **0, 31% del totale delle procedure bandite nel 2018.**

Consiglio di Stato: Ufficio Statistica

- **Tempi del contenzioso**

Dai dati citati, relativamente alla **fase di affidamento**, non è dunque il contenzioso che allunga, **in modo sistemico**, i tempi di aggiudicazione.

Una maggiore incidenza del fattore contenzioso sussiste sicuramente in **fase esecutiva**, anche se in questa fase sussistono elementi deflattivi del giudizio come l'istituto dell'Accordo Bonario e della Transazione.

Poligrafico dello Stato: dato 2018

- Un altro elemento cui spesso ci si riferisce quando si tratta di rallentamento dei **Tempi di attraversamento** è la presenza di una cospicua produzione normativa (in termini generale secondo il Poligrafico dello Stato il numero delle leggi in Italia è di **111.000 oltre a quelle regionali**).
- In effetti un problema, soprattutto nella materia degli appalti, è rappresentato soprattutto dalla cd **manutenzione normativa**, ovvero i ripetuti interventi del legislatore.

1) Avviso di rettifica 15/07/2016, n. 164. 2) Il D.Lgs. 56/2017. 3) D.L. 32/2019, convertito L.55/2019

- 1) Ha apportato **167 modifiche** al Codice dei contratti
- 2) Si compone di **131 articoli**; apporta circa **400 modifiche**; modifica 130 articoli del Codice;
- 3) Sospende larga parte del codice -Appalto integrato, Affidamenti dei comuni, Commissari di gara, nuova disciplina del Subappalto, Asta pubblica con inversione procedimentale- Apporta **81 modifiche**.

Il nuovo Regolamento

- Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
- Progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto
- Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali
- Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
- Direzione dei lavori e dell'esecuzione (**il DM 49/2018 sarà abrogato**)
- Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali
- Collaudo e verifica di conformità
- Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici
- Lavori riguardanti i beni culturali

Verso l'E- Procurement e gli Appalti Innovativi

Se la continua rivisitazione delle normativa certamente non rende agevole il lavoro degli operatori sia pubblici che privati, non è men vero che, soprattutto con riguardo alle Centrali di Committenza ed agli operatori abituali dei mercati pubblici, **sussistono estese competenze che sanno padroneggiare la pur complicata materia.**

Verso l'E- Procurement e gli Appalti Innovativi

Tanto si dice perchè la riduzione dei **Tempi di attraversamento**, viene sempre ricondotta ad un «problema giuridico» -con la conseguenza, come in una sorta di paradosso, di alimentare nuova normativa per risolverlo- **quando invece la sfida può essere vinta solo intervenendo sulle dinamiche piuttosto che sulle regole**, attraverso un potenziamento effettivo e diffuso degli strumenti dell'**E-Procurement** e degli **Appalti Innovativi**.

Verso l'E- Procurement e gli Appalti Innovativi

- E' la fase di **selezione del contraente** quella che manifesta in maniera più evidente i vantaggi riconducibili all'**E-Procurement** contribuendo alla **velocizzazione delle procedure**.
- Inoltre i **presidi tecnologici** a garanzia della integrità e della riservatezza degli atti di gara **consentono una riduzione dei rischi operativi** e un conseguente abbattimento della probabilità di contenzioso.

Verso l'E- Procurement e gli Appalti Innovativi

- E' la fase di **aggiudicazione del contratto** quella che manifesta invece in maniera più evidente i vantaggi riconducibili al ricorso agli Appalti Innovativi contribuendo ad una selezione dell'offerta **più rispondente alle esigenze effettive dell'Amministrazione.**
- Questi tipi di appalti sono tesi infatti in primo luogo a favorire il **potenziale di innovazione dei fornitori** facendo ottenere all'Amministrazione il risultato migliore al costo più appropriato.

Verso l'E- Procurement e gli Appalti Innovativi

- Come si vede **E-Procurement** e gli **Appalti innovativi**, che si andranno sinteticamente ad analizzare, hanno in sé tutte **le potenzialità per migliorare la performance complessiva del mercato dei contratti pubblici favorendo non solo l'efficienza ma anche l'Innovazione.**

E-Procurement: attuazione dell'art. 22 della Dir. 2014/24/EU

- **art. 29**: piattaforme digitali, banche date e interscambio
- **art. 40**: le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici
- **art. 44**: digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici
- **art. 55**: sistemi dinamici di acquisizione
- **art. 56**: aste elettroniche
- **art. 57**: cataloghi elettronici
- **art. 58**: procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
- **art. 77 comma 2**: la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni

E-Procurement

- E' l'art **37 comma 1** del Codice dei Contratti che **promuove l'obbligo della acquisizione digitale.**
- *«Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,** possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38».*

E-Procurement

- Come si evince dunque dall'art 37 esiste dunque una copiosa e stratificata **normativa extracodice originata dai provvedimenti sul contenimento della spesa che tende a distinguersi, quando non a sovrapporsi, a quella codicistica** arrivando a definire delle autonome figure negoziali: ad esempio da Agosto 2017 la **TD** ovvero **la Trattativa Diretta**.

E-Procurement

Le norme sulle E- Procurement di contenimento della spesa che non si trovano nel Codice dei contratti, rappresentano una stratificata e complessa normativa. Principalmente:

- D.L. 52/2012 relativo ai cd **Mercato elettronico**
- D.Lgs. n. 82/2005 D. Lgs. 179/2016 (**Codice dell'Amministrazione digitale**)
- l. 296/2006 art. 1, commi 499 e 450 **Obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni quadro messe a disposizione di Consip** o attraverso il ricorso al MEPA ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (art. 1, commi 499 e 450 l. n. 296/2006)

E-Procurement

- L'**art 3** del Codice dei Contratti relativo alle definizioni chiarisce la differenza tra Strumenti di Acquisto e Strumenti di Negoziazione

Strumenti di acquisto: non richiedono apertura del confronto competitivo:

- 1) le **convenzioni quadro di cui all'articolo 26** della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli **accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;**
- 3) il **mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;**

E-Procurement

- **Strumenti di Negoziazione**

Sono strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli **accordi quadro stipulati da centrali di committenza** nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il **sistema dinamico di acquisizione** realizzato da centrali di committenza;
- 3) il **mercato elettronico realizzato da centrali di committenza** nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i **sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;**

E-Procurement

- L'art **44 comma 1** del Codice stabilisce quindi **l'obbligo della completa digitalizzazione delle procedure.**
- «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, **sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni**»

E-Procurement

- L'art **52 comma 1** del Codice stabilisce **l'obbligo della comunicazione digitale**.
- «*Nei settori ordinari e nei settori speciali, **tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici** in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

E-Procurement

Il **18 ottobre 2018** è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedura di gara.

- Da questa data infatti tutte le “**comunicazioni e gli scambi di informazioni**” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato **interamente elettronico, ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti**.
- E' **obbligatorio l'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione**. Gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

E-Procurement

L'**art 55** del Codice disciplina quindi una specifica procedura interamente telematica – relativa a beni e servizi – la sola utilizzabile anche per acquisti sopra soglia- che prende il nome di **Sistemi Dinamici di acquisto**.

Si tratta di un processo di acquisizione interamente elettronico limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a tutti gli oo.aa. che soddisfano i criteri di selezione, con cui si consente alle Amministrazioni di acquistare tutti i beni di uso corrente (le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle Amministrazioni), disponendo di un ampio spettro di offerte, (sia da parte degli oo.aa. già selezionati, sia da parte degli oo.aa. che possono successivamente chiedere di aderire al sistema), garantendo così un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche

E-Procurement

- vale **per tutti gli acquisti di uso corrente e non solo per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati**;
- per l'istituzione del sistema le Amministrazioni devono seguire le **disposizioni sulle procedure ristrette** (non più quelle aperte);
- la durata del sistema è limitata temporalmente (anche se non esiste più il limite massimo di 4 anni);
- facoltà per il MEF di realizzare e gestire, anche attraverso Consip s.p.a., un sistema dinamico di acquisizione per conto delle Amministrazioni.

E-Procurement

Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

- a) **pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;**
- b) nei documenti di gara precisano almeno **la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti**, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
- c) indicano **un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie** (a. quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi; b. area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti);
- d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74.

E-Procurement

- Con riguardo all'E-Procurement potrebbe anche essere ridisegnato anche il **ruolo dell'ANAC** che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento **perderà la sua preponderante funzione regolatoria del mercato** che viene declinata in modo esteso. ANAC infatti:
- Adotta linee guida (a volte vincolanti a volte non vincolanti) (art. 213, co. 2, D.Lgs. 50/2016)
- Partecipa, come proponente all'adozione di Linee guida ministeriali
- Formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti alla normativa vigente di settore (art. 213, co. 3, lett. d, D.Lgs. 50/2016)

E-Procurement

- Ad esempio tenendo conto che ANAC gestisce già la **Banca dati dei contratti pubblici** e il **Sistema di pubblicità dei bandi e degli atti di gara**, potrebbe essere opportuno affidargli anche la **Banca data degli Operatori Economici** (BDOE) -una delle leve offerte dal nuovo codice degli appalti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure degli appalti pubblici- di cui oggi è formale titolare il MIT.
- Ciò per permettergli di svolgere un monitoraggio approfondito delle gare, utile anche per l'azione di contrasto alla corruzione.

Appalti innovativi

In senso stretto **gli appalti innovativi dovrebbero essere utilizzati utilizzano quando i bisogni delle amministrazione pubbliche richiedono soluzioni che non sono ancora presenti sul mercato o lo sono solo in piccola quantità non in grado di rispondere all'esigenza di uno sviluppo su vasta scala.**

Appalti innovativi

In senso più ampio gli appalti innovativi sono procedure previste dalla legislazione comunitaria e nazionale che rivoluzionano le **modalità** e l'**oggetto** degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Lo schema semplificato è questo: la PA **esprime il proprio fabbisogno**
il mercato propone la soluzione più idonea.

Appalti innovativi

Le autorità pubbliche dovrebbero quindi utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per **stimolare l'innovazione**. (Considerando 47 Dir UE 24/2016)

E ciò sul presupposto che il **mercato non solo vive nel mutamento ma vive di mutamento**.

Appalti innovativi

Con ciò si chiarisce meglio anche la differenza tra **principi di trasparenza e par condicio** e principio di **concorrenza, che non sono sinonimi**.

Concorrenza è **best value for money** sicchè non si identifica con una procedura ma con un risultato.

Da qui due rilevanti conseguenze:

- **Un sistema può essere trasparente ma non concorrenziale**
- **L'asta competitiva non è per definizione più efficace della negoziazione competitiva**

Consultazioni preliminari di mercato: art 66

- A questi fini una delle novità più originali del Codice Appalti del 2016 è stata l'introduzione, all'art. 66, delle **Consultazioni preliminari**, strumento che permette alle pubbliche amministrazioni di acquisire maggiori informazioni tecniche ed operative nella preparazione degli appalti, con la collaborazione sia **di esperti** sia degli stessi **partecipanti al mercato**.

Linee Guida n. 14 dell'ANAC

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall'art. 213, 2 comma del D.Lgs.n.50/2016, ha adottato una specifica LG non vincolante, sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, con lo scopo di promuoverne l'uso presso le stazioni appaltanti.

Linee Guida n. 14 dell'ANAC

- L'Autorità chiarisce nel documento le modalità delle consultazioni preliminari di mercato, chiarendone la differenza rispetto al **dialogo competitivo** e alle **indagini di mercato**, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle **procedure negoziate**, nei casi previsti all'**art. 63, comma 6**, ovvero all'**art. 36** del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara.

Linee Guida n. 14 dell'ANAC

- La stazione appaltante procede ad **escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice solo nel caso in cui il concorrente abbia intenzionalmente influenzato l'esito dell'indagine di mercato**. Non è imputabile all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza **derivante da scelte errate della stazione appaltante**.

Le procedure di gara

Per gli affidamenti sotto-soglia il Codice prevede l'utilizzo di procedure semplificate, mentre, agli artt. 60 – 65, vengono disciplinate le procedure cd. «ordinarie»:



Le condizioni per attivare appalti per l'innovazione ai sensi dell'Art 59 del D.Lgs 50/16

- le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
- implicano progettazione o soluzioni innovative;
- l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
- le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice

Appalti innovativi

La Commissione Europea con la Comunicazione «Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione» -C.2018 3051 final del 15 maggio 2018- ha fornito una serie di indicazioni sugli strumenti vigenti per svolgere « appalti innovativi »

- **Procedura competitiva con negoziazione** (art 62)
- **Dialogo Competitivo** (art 64)
- **Partenariato per l'Innovazione** (art 65)
- **Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo** (art 158)

Altre procedure dialogiche nel codice dei contratti

- Sono procedure dialogiche anche
- Le varie tipologie di Concessioni
- Le varie tipologie di PPP
- Interventi di sussidiarietà orizzontale (Art 189)
- Baratto amministrativo (Art 190)

Il CTS ha individuato in un apposito Titolo VII gli strumenti per attivare rapporti di collaborazione fra PA ed ETS

- Co-programmazione (art 55 c 2)
- Co-progettazione ;(art 55 c 3)
- Accreditamento ;(art 55 c 4)
- Convenzioni (art 56)
- la valorizzazione dei beni pubblici (art 71 commi 1 e 2)
- la valorizzazione di beni culturali pubblici (art 7 1 c 3 e art 89 c 17)
- la previsione del c d «social bonus » (art 81)

Procedura competitiva con negoziazione: art 62

- La **Procedura competitiva con negoziazione** va a sostituire ed ampliare la procedura di negoziazione ristretta già introdotta dall'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE.
- La differenza con il successivo Dialogo competitivo risiede nel fatto che la stazione appaltante **deve specificare le caratteristiche richieste prima della procedura d'appalto, non essendo previsto un dialogo tecnico ma solo una negoziazione.**

Procedura competitiva con negoziazione: art 62

- L'art. 62 stabilisce infatti che *"qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara"*. Si stabilisce inoltre che *"solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione"* e che *"le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare ai sensi dell'articolo 91"*.

Procedura competitiva con negoziazione: art 62

- Le amministrazioni aggiudicatrici, in base all'art. 59 e 63 dello stesso Codice, hanno peraltro facoltà di indire una Procedura competitiva con negoziazione **SENZA previa pubblicazione di appalto** nei seguenti casi:
 - **qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata;**
 - **quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le indicate ragioni;**
 - **Oppure quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili** dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le tipologie di gara

Procedura competitiva con negoziazione

Non è prevista
dall'abrogato d.lgs. n. 163
del 2006

Procedura competitiva con negoziiazione

(art. 62, d.lgs. n. 50/2016)

Struttura della procedura di gara:

1. Pubblicità della gara

(oggetto + criterio aggiudic. + requisiti minimi)

2. Pre – selezione

(30 gg a disposizione per domanda di partecip.)

3. Invito ai concorrenti pre - qualificati a formulare offerta iniziale

(30 gg a disposizione per offerta iniziale, quale base per le successive negoziazioni)

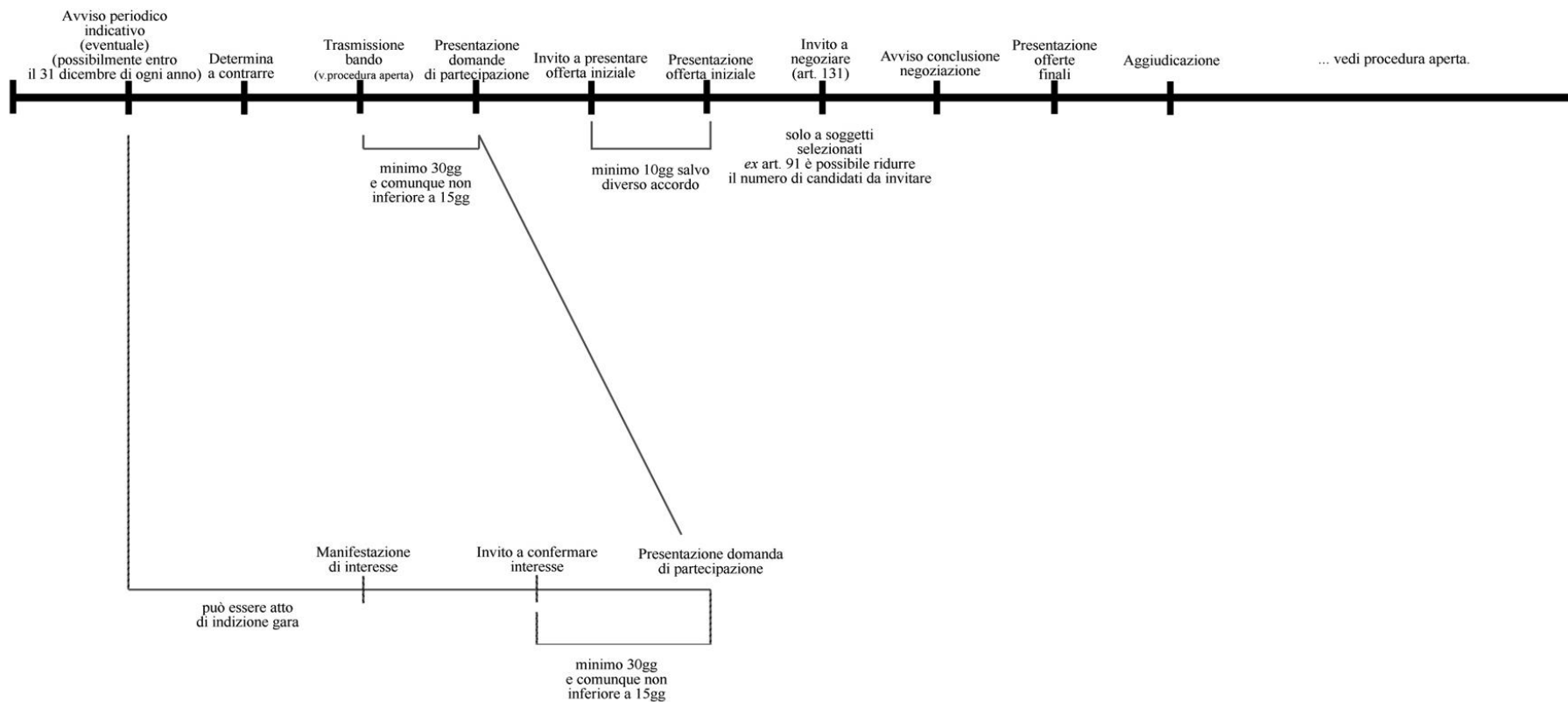
4. Possibilità di aggiudicazione sulla base dell'offerta iniziale

5. Possibilità di negoziare le offerte, anche in più fasi successive per ridurre il numero dei concorrenti (riservatezza)

6. Chiusura negoziazione con termine per formulare offerta definitiva

7. Aggiudicazione appalto

Procedura negoziata con previa indizione di gara *ex* art. 124, D.lgs. n. 50/2016



Le tipologie di gara

Dialogo competitivo

(art. 58, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture se l'oggetto è particolarmente complesso:
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.

Si può utilizzare soltanto il criterio di aggiudicazione dell'o.e.v.

Dialogo competitivo

(art. 64, d.lgs. n. 50/ 2016)

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture che soddisfano uno o più dei seguenti criteri (stessi presupposti della procedura competitiva con negoziazione:
 - i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
 - ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.
- v) Si può utilizzare soltanto il criterio di agg. OEV

Le tipologie di gara

Dialogo competitivo

(art. 58, d.lgs. n. 163/ 2006)

Struttura della procedura di gara

1. Pubblicità della gara
2. Pre – selezione
3. Invito ai concorrenti pre – qualificati a partecipare al dialogo
4. Individuazione esigenze e requisiti
5. avvio del dialogo per definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'amministrazione
6. prosecuzione del dialogo fino alla migliore soluzione
7. presentazione delle offerte finali
8. aggiudicazione miglior rapporto qualità/prezzo

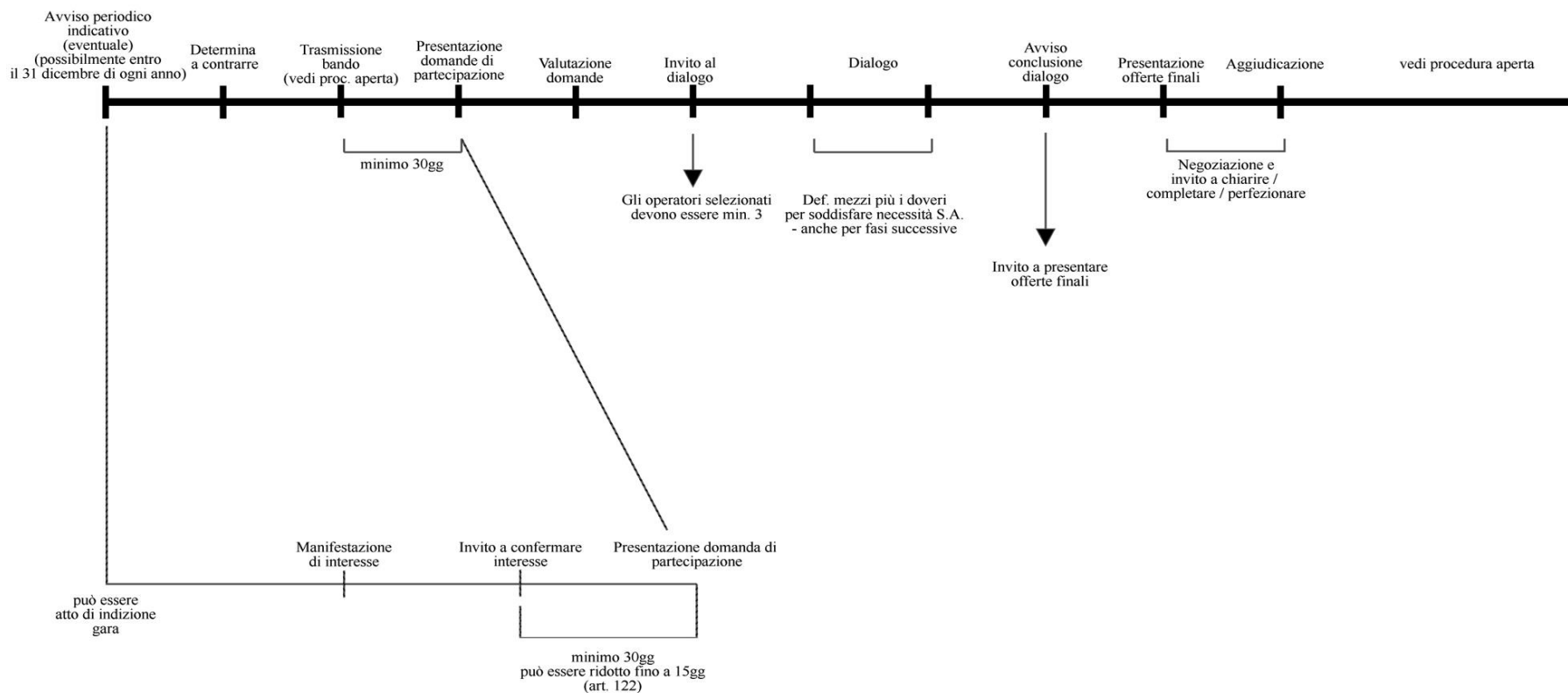
Dialogo competitivo

(art. 64, d.lgs. n. 50/ 2016)

Struttura della procedura di gara

1. Pubblicità della gara
2. Pre – selezione
(30 gg a disposizione per domanda di partecip.)
3. Invito ai concorrenti pre – qualificati a partecipare al dialogo
4. Individuazione esigenze e requisiti
5. **avvio del dialogo** per definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'amministrazione
6. prosecuzione del dialogo fino alla migliore soluzione
7. presentazione delle offerte finali
8. aggiudicazione miglior rapporto qualità/prezzo

Dialogo competitivo *ex art. 64, D.lgs. n. 50/2016*



Partenariato per l'Innovazione

- Può essere utilizzata solo nei casi in cui sul mercato non esista alcuna soluzione che risponda alle esigenze della stazione appaltante.
- Finalità: acquisto di soluzioni innovative
- Destinatari: **operatori economici in grado di sviluppare le soluzioni innovative e di assicurarne la realizzazione su scala reale in conformità con le esigenze della stazione appaltante**
- Centralità dei criteri di selezione, che devono ad esempio basarsi su prestazioni passate, referenze, composizione del team, sistemi di garanzie della qualità, ecc

Partenariato per l'Innovazione

Gli step procedurali

- Pubblicazione del bando di gara
- Presentazione delle domande di partecipazione
- Selezione degli operatori economici da invitare
- Invito agli operatori economici prequalificati a presentare una offerta iniziale
- Articolazione della procedura in fasi successive a seconda di quanto indicato nella disciplina di gara e **svolgimento della negoziazione**
- Presentazione delle offerte finali e successiva valutazione
- Aggiudicazione della procedura

Appalti pre-commerciali di servizi di ricerca e sviluppo

- Si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, - ricerca scientifica e comparto *latu sensu* militare- purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore
- Può partecipare **qualsiasi soggetto capace di svolgere il servizio oggetto dell'affidamento:**
Sono ammesse le candidature presentate da persone giuridiche e persone fisiche aventi sede/domicilio legale in Italia o in altro Stato Membro U.E.,

Il Ponte di Genova

- La procedura per la costruzione del Ponte Morandi affidata con del D.L. 109/2018 art 1 comma 1 ha affidato la gestione della procedura ad un **Commissario Straordinario** a cui il comma 5 ha ad ogni disposizione extra-penale, ha utilizzato **Consultazioni preliminari di Mercato**, -tra le principali aziende del settore- dopo avere approvato con Decreto le specifiche tecniche (Decreto 5 del 15/11/2018) ed ha aggiudicato la gara con procedura negoziata senza pubblicazione del Bando per ragioni di somma urgenza.

Il Ponte di Genova

- E' stato peraltro consentito che anche operatori economici che non avessero partecipato alle Consultazioni preliminari di Mercato di richiedere di essere invitati. La procedura per la costruzione del Ponte Morandi affidata con del D.L. 109/2018 art 1 comma 1 ha affidato la gestione della procedura ad un **Commissario Straordinario** a cui il comma 5 ha concesso deroghe ad ogni disposizione extra-penale, ha utilizzato **Consultazioni preliminari di Mercato**, dopo avere approvato con Decreto le specifiche tecniche.

Il Ponte di Genova

- Le imprese aggiudicatarie sono **Salini - Impregilo, Fincantieri e ItalFerr** -per la parte progettuale-, per un costo totale di 202 milioni di euro ("tutto compreso e nulla escluso", come indicato dal Decreto n. 19).
- Il completamento strutturale del nuovo ponte di Genova era previsto entro fine 2019.